

Città di Casoria - Uscita
Prot. n. 50267 del 12/09/2018 12:16:14
Canale: PEC

502672018



CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

P.zza Cirillo 80026 Casoria (NA)

Tel. 0817053111 Fax 0817572610

Ordinanza n. 54 del 11.09.2018

OGGETTO: Sterilizzazione e reimmissione controllata sul territorio cittadino dei cani vaganti senza proprietario.

IL SINDACO

VISTA la Legge Quadro n° 281 del 14 agosto 1991 in materia di "Animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001 " Tutela degli animali d'affezione" il cui art.5 comma 1.b recita " I servizi veterinari delle aa.ss.ll. promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico";

VISTO la D.G.R.C. n. 1214 del 23 settembre 2005 concernente la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in base alla quale i Comuni possono adottare, a mezzo di ordinanza sindacale, appositi provvedimenti straordinari nei quali sia previsto che i Servizi Veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni protezionistiche presenti sul territorio provvedano all'accalappiamento dei cani vaganti, alla loro identificazione con microchip e relativa iscrizione alla banca dati regionali come appartenenti al Comune di prelevamento, alla loro sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine e alla loro reimmissione sul territorio di prelevamento senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori;

VISTO la D.G.R.C. n.209 del 27 giugno 2014 Recepimento dell'accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 14 febbraio 1954;

VISTA la Legge 241/90 sue modifiche e integrazioni;

VISTA la normativa di cui al D. Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

DATO ATTO CHE

- ✓ l'art.10 c.1 della legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001, stabilisce che laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero, definito cane di quartiere;
- ✓ ai sensi del successivo c.2 dell'art.10, medesima Legge Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 320/54 e dall'art. 672 del Codice Penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal Servizio Veterinario dell'ASL, su proposta delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, e vengono proposte al Sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza;
- ✓ ai sensi dei successivi commi 3 e 4, medesimo articolo della L.R., i cani di quartiere devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati e che gli stessi devono essere iscritti all'Anagrafe canina Campania, a nome del Comune di appartenenza e portare un segno di riconoscimento ben visibile;

CONSTATATO ed osservato, sulla scorta delle segnalazioni e delle esperienze succedutesi negli anni che le catture, anche in numero consistente di cani vaganti e/o branchi non sono risultate efficaci, in quanto da verifiche effettuate, le zone da cui sono stati prelevati i cani vaganti, sono stati in breve tempo nuovamente occupate da altri cani provenienti da abbandoni e/o migrati dai territori dei Comuni circostanti e pertanto sono stati in breve tempo colonizzati da altri cani vaganti, rendendo estremamente difficoltosa la loro gestione;

RITENUTO necessario adottare misure urgenti per il controllo demografico sulla popolazione canina presente nel territorio del comune di Casoria, al fine di contenere il fenomeno del randagismo e prevenire possibili situazioni di pericolo derivanti dal formarsi di branchi di cani in occasione del ciclo estrale delle femmine non sterilizzate, nonché evitare la diffusione di malattie a carattere zoonosico;

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità di singole persone e Associazioni animaliste interessate ad offrire collaborazione gratuita per la cura dei cani reimmessi sul territorio, nonché il monitoraggio dello stato di salute, la segnalazione di ogni possibile difficoltà o disagio nel rapporto tra cittadini e cani e la promozione di eventuali adozioni, in continuità della meritoria attività che svolgono già da alcuni anni;

RICHIAMATO il T.U.EE.LL di cui al D.lgs. n. 267/2000

ORDINA

1. Tutti i cani vaganti sul territorio del Comune di Casoria sono catturati su segnalazione della Polizia Locale, a cura dell'ASL Servizio Veterinario ASL Napoli2 Nord, che provvederà ai seguenti adempimenti sanitari:
 - ✓ Visita generale;
 - ✓ Identificazione mediante applicazione del microchip ed iscrizione all'Anagrafe Canina Campania a nome del Comune di Casoria;
 - ✓ Prelievo ematico per la ricerca della leishmaniosi;



- ✓ Sterilizzazione chirurgica;
 - ✓ Vaccinazione ;
 - ✓ Applicazione di tatuaggio ai margini della ferita chirurgica.
2. I cani sterilizzati dopo il necessario periodo di degenza, sono reimmessi in libertà nel territorio comunale di prelevamento o, qualora esclusi dal piano di reimmissione, condotti presso il canile convenzionato oppure affidati a chi ne faccia richiesta. L'idoneità dei cani alla reimmissione sul territorio è accertata dal Servizio Veterinario. Restano comunque esclusi dal piano di reimmissione:
- ✓ I cani morsicatori già segnalati con allegato referto medico e/o aggressivi;
 - ✓ I cani che non siano in grado di sopravvivere per strada, come i cani malati e i cuccioli.
3. L'attività di cattura, sterilizzazione e reimmissione nel territorio deve essere adeguatamente documentata con schede riportanti i dati identificativi del cane, il luogo e la data di prelevamento il canile o la struttura di ricovero temporaneo per gli adempimenti sanitari preliminari, la data di effettuazione del prelievo per la leishmania, la data della sterilizzazione chirurgica, la data e il luogo di reimmissione.
4. Le operazioni di cui sopra sono coordinate dal Servizio Veterinario d'intesa con l'Ente Comunale, in collaborazione con le Associazioni animaliste o singoli volontari riconosciuti, operanti sul territorio cittadino che avranno cura di dotare i cani reimmessi di un collare identificativo.
5. Chiunque (singoli o Associazioni) si offra di collaborare alla cura dei cani reimmessi sul territorio o ne chieda l'affidamento rilascerà al Comune una richiesta / dichiarazione in cui siano indicate le proprie generalità, recapiti telefonici e i dati identificativi del cane affidato.

DISPONE

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a garantire la puntuale osservanza della presente Ordinanza Sindacale.

Trasmettere la presente Ordinanza:

- Al Servizio Veterinario ASL Napoli 2 Nord Viale delle Magnolie Pco Verde Caivano;
- Al Comando di Polizia Municipale di Casoria;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Casoria;
- Al Commissariato Polizia di Stato di Afragola;
- All'Assessore alla Tutela degli Animali e randagismo del Comune di Casoria.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casoria per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.Casoria on line. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

G.S.


Il Sindaco
Avv. Pasquale FUCCIO


